



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00631/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2021, presentato, in data 22 ottobre 2021, dal sig. Francesco Giuseppe Bruno contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti - FIGC (LND-FIGC) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 16 del 23 settembre 2021, che ha respinto il reclamo presentato, tra gli altri, dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della inibizione per 4 anni e 2 mesi, irrogata, a carico del sig. Bruno, dal TFN FIGC, con decisione di cui al C.U. n. 15 del 13 settembre u.s. - anch'essa impugnata con il presente ricorso -, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, co.1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva).

Rigetta il 1° motivo di ricorso perché infondato e dichiara inammissibile il 2° motivo.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 maggio 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Giuseppe Albenzio

Depositato in Roma, in data 23 maggio 2022.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno